Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 16 maggio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 marzo 1939-XVII, n. **695.**

Soppressione delle Fabbricerie di n. 6 chiese in provincia di Vicenza.

N. 695. R. decreto 30 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Duce del Fascismo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, si è provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 6 chiese in provincia di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 30 marzo 1939-XVII, n. **696.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Reale Compagnia ed Arciconfraternita dei Bianchi dello Spirito Santo, con sede in Napoli.

N. 696. R. decreto 30 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Duce del Fascismo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, si è provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Reale Compagnia ed Arciconfraternita dei Bianchi dello Spirito Santo, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 30 marzo 1939-XVII, n. **697.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Terzo Ordine di San Francesco, con sede in Aversa (Napoli).

N. 697. R. decreto 30 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Duce del Fascismo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, si è provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del Terzo Ordine di San Francesco, con sede in Aversa (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 30 marzo 1939-XVII, n. **698.**

Riconoscimento agli effetti civili della nuova parrocchia di Santa Maria Assunta nella chiesa omonima in Cisterna di Coseano (Udine).

N. 698. R. decreto 30 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Duce del Fascimo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 15 febbraio 1935-XIII, integrato con postilla in data 10 aprile 1938-XVI, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta nella chiesa omonima in Cisterna di Coseano (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE 1° marzo 1939-XVII.

Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione delle costruzioni edili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, convertito in legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157, sulla presidenza delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1939-XVII sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle costruzioni edili;

Viste le designazioni del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, per la nomina dei membri del Consiglio della Corporazione predetta;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati fascisti sono nominati membri del Consiglio della Corporazione delle costruzioni edili nella qualità, per ciascuno di essi indicata, di consigliere effettivo o di consigliere aggregato.

a) In rappresentanza del Partito Nazionale Fascista:

1) Moro Aurelio, 2) Maffezzoli Alfonso, 3) Miniati Gino, consiglieri effettivi.

b) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'agricoltura:

— datori di lavoro:

1) Ascenzi Filippo, 2) Vaselli Romolo, consiglieri effettivi;

— lavoratori:

1) Guidi Giovanni, 2) Orsi Alessandro, consiglieri effettivi.

c) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'industria delle costruzioni (costruzioni edilizie ed opere pubbliche), per l'industria dei laterizi, per l'industria dei manufatti di cemento, per l'industria dei cementi, della calce e del gesso:

— datori di lavoro:

1) Igliori Ulisse, 2) Pesenti Antonio, consiglieri effettivi;

3) Castiglioni Daniele, 4) Frazzi Arnaldo, 5) Gualdi Eugenio, 6) Pugliese Ruggero, 7) Vianini Luigi, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Begnotti Luigi, 2) Carretto Carlo, 3) Ricci Giorgio, consiglieri effettivi;

4) Dardini Pio, 5) D'Oro Antonio, 6) Iovino Giulio, 7) Marmori Domenico, 8) Prosperetti Walter, consiglieri aggregati.

d) In rappresentanza per i proprietari di fabbricati:

Spinelli Francesco, consigliere effettivo.

e) In rappresentanza dei datori di lavoro del commercio dei lavoratori del commercio:

— datori di lavoro:

1) Cavallazzi Ugo, consigliere effettivo;

2) Picasso Giacomo, 3) Zoccola Vittorio, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Vagliano Elio, consigliere effettivo;

2) Crisanti Corrado, 3) Paloscia Leonardo, consiglieri aggregati.

f) In rappresentanza degli ingegneri, degli architetti, dei medici (per la consulenza sanitaria), dei geometri e dei periti industriali edili:

1) Calza Bini Alberto, 2) Fancello Enrico, 3) Ferreri Giorgio, consiglieri effettivi;

4) Mina Giovanni Antonio, 5) Zanelli Paolo, consiglieri aggregati.

g) In rappresentanza degli artigiani:

Negri Giacomo, consigliere aggregato.

h) In rappresentanza delle cooperative edili:

Alessandrini Alessandro, consigliere effettivo.

Art. 2.

Il consigliere effettivo Moro Aurelio, rappresentante del Partito Nazionale Fascista, è nominato vice presidente della Corporazione delle costruzioni edili.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(2171)

DECRETO DEL DUCE 1° marzo 1939-XVII.

Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione dei cereali.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, convertito in legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157, sulla presidenza delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1939-XVII sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei cereali;

Viste le designazioni del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, per la nomina dei membri del Consiglio della Corporazione predetta;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati fascisti sono nominati membri del Consiglio della Corporazione dei cereali nella qualità, per ciascuno di essi indicata, di consigliere effettivo o di consigliere aggregato.

a) In rappresentanza del Partito Nazionale Fascista:

1) Visco Sabato, 2) Torelli Tito, 3) Nannini Sergio, consiglieri effettivi.

b) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per la produzione dei cereali:

— datori di lavoro:

1) Allegreni Fabio, 2) Fregonara Mario, 3) Marasini Guido, 4) Marcucci Alberto Mario, 5) Pottino di Capuano Ettore, 6) Putzolu Antonio, 7) Ricchioni Vincenzo, 8) Veronese Carlo, consiglieri effettivi;

— lavoratori:

1) Aimi Alcide, 2) Aneris Gaetano, 3) Dallari Gioacchino, 4) Gaidoni Antonio, 5) Grana Raffaele, 6) Marinoni Giovanni, 7) Pentimalli Francesco, 8) Sequi Gino, consiglieri effettivi.

c) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'industria della trebbiatura, per l'industria molitoria e della pastificazione e per l'industria risiera:

— datori di lavoro:

1) Chiari Gino, 2) Gariboldi Armando, consiglieri effettivi;

3) Cattaneo Antonio, 4) Feraboli Antonio, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Cataldo Pietro, 2) Lojacono Luigi, consiglieri effettivi;

3) Acciani Lorenzo, 4) Grossi Francesco, consiglieri aggregati.

d) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per la panificazione e per il commercio dei cereali e degli altri prodotti delle industrie sopra indicate:

— datori di lavoro:

1) Aguino Giuseppe, 2) Garbari Augusto, consiglieri effettivi;

3) Laruschi Arnaldo, 4) Pozzani Fernando, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Bloise Francesco, 2) Pagnone Carlo, consiglieri effettivi;

3) Cichero Gerolamo, 4) Todini Luigi, consiglieri aggregati.

e) In rappresentanza delle cooperative di consumo:

Grassia Giuseppe, consigliere effettivo.

f) In rappresentanza dei chimici e dei tecnici agricoli:

1) Tallarico Giuseppe, consigliere effettivo; 2) Riccio Gennaro, consigliere aggregato.

g) In rappresentanza degli artigiani:

Carusi Mario, consigliere effettivo.

Art. 2.

Il consigliere effettivo Visco Sabato, rappresentante del Partito Nazionale Fascista, è nominato vice presidente della Corporazione dei cereali.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(2173)

DECRETO DEL DUCE 1° marzo 1939-XVII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione della meccanica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, convertito in legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157, sulla presidenza delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1939-XVII sulla costituzione del Consiglio della Corporazione della meccanica;
Viste le designazioni del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, per la nomina dei membri del Consiglio della Corporazione predetta;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati fascisti sono nominati membri del Consiglio della Corporazione della meccanica nella qualità, per ciascuno di essi indicata, di consigliere effettivo o di consigliere aggregato.

a) In rappresentanza del Partito Nazionale Fascista:

1) Manni Giuseppe, 2) Capoferri Pietro, 3) D'Havet Mario, consiglieri effettivi.

b) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'agricoltura:

— datori di lavoro:

1) Cempini Meazzuoli Carlo Alberto, 2) Pasti Mario, consiglieri effettivi;

— lavoratori:

1) Anitori Ferruccio, 2) D'Annunzio Mario, consiglieri effettivi.

c) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per le industrie della costruzione dei mezzi di trasporto (automobili, motocicli, aeroplani, materiale ferroviario, costruzioni navali), per le industrie della costruzione delle macchine e apparecchi per la radio e per la generazione, trasformazione e utilizzazione dell'energia elettrica, per la industria della costruzione di macchine ed apparecchi per uso agricolo e industriale, per l'industria delle costruzioni e lavorazioni metalliche, fonderie e impianti, per l'industria della costruzione di strumenti ottici e di misura e della meccanica di precisione e di armi, per l'industria degli strumenti musicali, per l'industria dei prodotti di gomma per uso industriale, per l'industria dei prodotti di cuoio per uso industriale, per l'industria dei cavi e cordoni isolanti, per gli orafi e gli argentieri:

— datori di lavoro:

1) Bruzzo Lorenzo, 2) Camerana Giancarlo, 3) Mazzini Giuseppe, 4) Orlando Luigi fu Giuseppe, consiglieri effettivi;

5) Bacchini Cesare, 6) Benigni Attilio, 7) Campiglio Angelo, 8) Corsiglia Armando, 9) Ducati Cavalieri Bruno, 10) Gobbato Ugo, 11) Ichino Emilio, 12) Palandri Fabio, 13) Sagramoso Guido, 14) Sambonet Giulio, 15) Sartirana Ugo, 16) Serralunga Roberto, 17) Torcetta Enrico, 18) Uccelli Guido, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Clavenzani Ugo, 2) Feliciangeli Torquato, 3) Folliero Enrico, 4) Preti Amilcare, consiglieri effettivi;

5) Becherini Alfredo, 6) Bozzo Federico, 7) Camanni Agostino, 8) Carmine Amilcare, 9) De Andrea Piero, 10) De Paoli Amedeo, 11) De Sarlo Mario, 12) Gobbo Guido, 13) Lippi Giovanni Battista, 14) Montanari Antonio, 15) Nardeschi Franco, 16) Rizzo Oscar, 17) Sossi Luigi, 18) Vancini Luigi, consiglieri aggregati.

d) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per il commercio dei prodotti delle industrie sopraindicate:

— datori di lavoro:

1) Amadori Luigi, consigliere effettivo;

2) Cambi Mario, 3) Chiappe Aristide, 4) Jacono Angelo, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Felicella Enrico, consigliere effettivo;

2) Petrucci Giovanni, 3) Rachello Ciro, 4) Sacchi Ettore, consiglieri aggregati.

e) In rappresentanza degli ingegneri e dei chimici:

1) Ferrario Artemio, 2) Terzi Ottone, consiglieri effettivi;

3) Masera Ercole, consigliere aggregato.

f) In rappresentanza degli artigiani:

1) Rosa Umberto, consigliere effettivo;

2) Sepe Quarta Giovanni, consigliere aggregato.

g) In rappresentanza dei consorzi agrari cooperativi e delle cooperative di produzione e lavoro:

1) Ardigò Giovanni, 2) Balducci Prometeo, consiglieri aggregati.

Art. 2.

Il consigliere effettivo Manni Giuseppe, rappresentante del Partito Nazionale Fascista, è nominato vice presidente della Corporazione della meccanica.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(2174)

DECRETO DEL DUCE 1° marzo 1939-XVII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, convertito in legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157, sulla presidenza delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1939-XVII sulla costituzione del Consiglio della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;
Viste le designazioni del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e delle Associazioni sindacali, per la nomina dei membri del Consiglio della Corporazione predetta;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati fascisti sono nominati membri del Consiglio della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti nella qualità, per ciascuno di essi indicata, di consigliere effettivo o di consigliere aggregato.

a) In rappresentanza del Partito Nazionale Fascista:

1) Casalini Vincenzo, 2) Raffaeli Riccardo, 3) Luxardo Nicolò, consiglieri effettivi.

b) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per la bieticultura:

— datori di lavoro:

1) Salvagnini Giovanni, 2) Spinelli Domenico, consiglieri effettivi;

3) Tixon Leonardo, consigliere aggregato;

— lavoratori:

1) Baccari Gaetano, 2) Gianturco Bartolo, consiglieri effettivi;

3) Pattini Ampelio, consigliere aggregato;

c) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per le industrie della ricerca, raffinazione, idrogenazione e distillazione degli olii minerali, per l'industria della distillazione delle rocce bituminose, degli scisti, delle ligniti, per l'industria dei combustibili liquidi vari, per l'industria dei combustibili gassosi naturali, per l'industria dell'alcole di 1ª categoria:

— datori di lavoro:

1) Montesi Ilario, 2) Puppini Umberto, consiglieri effettivi;

3) Carafa D'Andria Ettore, 4) Dall'Ara Gino, 5) Marchese Bernardo, 6) Marconi Mario, 7) Mormino Ignazio, 8) Ringler Ulisse, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Andriani Francesco, 2) Margara Enrico, consiglieri effettivi;

3) D'Andrea Alfredo, 4) Madia Mario, 5) Marassi Clemente, 6) Silva Luigi, 7) Tagliagambe Silvano, 8) Vecchi Fausto, consiglieri aggregati.

d) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per il commercio dei prodotti delle attività economiche sopra indicate:

— datori di lavoro:

1) Braga Ezio, 2) Cingolani Ezio, consiglieri effettivi;

3) Gardella Alberto, 4) Mosti Guido, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Lama Ernesto, 2) Orlandi Biagio, consiglieri effettivi;

3) Mastrostefano Michele, 4) Messori Ottavio, consiglieri aggregati.

e) In rappresentanza degli ingegneri minerari, dei chimici e dei tecnici agricoli:

1) Cupello Pietro, 2) Garoglio Pier Giovanni, consiglieri effettivi;

3) Nisio Saverio, consigliere aggregato.

Art. 2.

Il Consigliere effettivo Casalini Vincenzo, rappresentante del Partito Nazionale Fascista, è nominato vice presidente della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(2175)

DECRETO DEL DUCE 1° marzo 1939-XVII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, convertito in legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157, sulla presidenza delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1939-XVII sulla costituzione del Consiglio della Corporazione della siderurgia e della metallurgia;
Viste le designazioni del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e delle Associazioni sindacali, per la nomina dei membri del Consiglio della Corporazione predetta;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati fascisti sono nominati membri del Consiglio della Corporazione della siderurgia e della metallurgia nella qualità, per ciascuno di essi indicata, di consigliere effettivo o di consigliere aggregato.

a) In rappresentanza del Partito Nazionale Fascista:

1) Benini Zenone, 2) Venturi Augusto, 3) Di Marco Ernesto, consiglieri effettivi.

b) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'agricoltura:

— datori di lavoro:

Salerno Bruno, consigliere effettivo;

— lavoratori:

Chiappelli Giuseppe, consigliere effettivo.

c) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per la industria siderurgica e per le altre industrie metallurgiche:

— datori di lavoro:

1) Manfredini Luigi, 2) Menegozzi Emilio, 3) Rocca Agostino, consiglieri effettivi;

4) Bocciardo Arturo, 5) Camuri Ugo, 6) Negri di Montenegro Ferruccio, 7) Orlando Luigi, 8) Zenari Aristide, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) De Ambris Amilcare, 2) Massimino Rosario, 3) Redaelli Giuseppe, consiglieri effettivi;

4) Bartoli Mario, 5) Bordogna Elia, 6) Melchiori Melchiorre, 7) Sirovich Marcello, 8) Zincone Vittorio, consiglieri aggregati.

d) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per il commercio dei prodotti delle industrie sopra indicate:

— datori di lavoro:

1) Borra Carlo, consigliere effettivo;
2) Cascinelli Mario, consigliere aggregato.

— lavoratori:

1) Pennavaria Filippo, consigliere effettivo;
2) Burchi Bruno, consigliere aggregato.

e) In rappresentanza degli ingegneri e dei chimici:

1) Marini Alessandro, consigliere effettivo;
2) Marotta Domenico, consigliere aggregato.

Art. 2.

Il consigliere effettivo Benini Zenone, rappresentante del Partito Nazionale Fascista, è nominato vice presidente della Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(2176)

DECRETO DEL DUCE 1° marzo 1939-XVII.

Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione dell'ospitalità.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, convertito in legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157, sulla presidenza delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10 sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1939-XVII sulla composizione del Consiglio della Corporazione dell'ospitalità;

Viste le designazioni del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e delle Associazioni sindacali, per la nomina dei membri del Consiglio della Corporazione predetta;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati fascisti sono nominati membri del Consiglio della Corporazione dell'ospitalità nella qualità, per ciascuno di essi indicata, di consigliere effettivo o di consigliere aggregato.

a) In rappresentanza del Partito Nazionale Fascista:

1) Fassini Alberto; 2) Rapetti Edoardo; 3) Ciullini Leone, consiglieri effettivi.

b) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'agricoltura:

— datori di lavoro:

Sansanelli Nicola, consigliere effettivo;

— lavoratori:

Baraldi Francesco, consigliere effettivo.

c) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori del commercio per gli alberghi e le pensioni, per gli uffici e le agenzie di viaggio, per gli esercizi pubblici in genere (ristoranti, caffè, bar) e per le case private di cura:

— datori di lavoro:

1) Pinchetti Cesare, 2) Punzo Renato, 3) Verga Zeno, consiglieri effettivi;

4) Oro Michele, 5) Pagano Giacinto, 6) Santo Domenico, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Di Bagno Galeazzo, 2) Locurcio Gerardo, 3) Panconesi Gino, consiglieri effettivi;

4) Borsetti Gino, 5) Regazzi Armando, 6) Varani Alfredo, consiglieri aggregati.

d) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria per gli stabilimenti idroclimatici e termali:

— datori di lavoro:

Rebucci Augusto, consigliere effettivo;

— lavoratori:

1) Ciardi Livio, consigliere effettivo;
2) Pellegrino Vincenzo, consigliere aggregato.

e) In rappresentanza dei proprietari di fabbricati:

Gengo Bernardo Attilio, consigliere aggregato.

f) In rappresentanza delle attività artigiane connesse con l'ospitalità:

1) Cesolari Alessandro, 2) Marchi Virgilio, consiglieri aggregati.

g) In rappresentanza dei medici e degli ingegneri:

1) Vidau Giuseppe, consigliere effettivo;
2) Fichera Francesco, consigliere aggregato.

Art. 2.

Il consigliere effettivo Fassini Alberto, rappresentante del Partito Nazionale Fascista, è nominato vice presidente della Corporazione dell'ospitalità.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(2177)

DECRETO DEL DUCE 1° marzo 1939-XVII.

Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XIII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, convertito in legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157, sulla presidenza delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle professioni e delle arti;

Viste le designazioni del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e delle Associazioni sindacali, per la nomina dei membri del Consiglio della Corporazione predetta;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati fascisti sono nominati membri del Consiglio della Corporazione delle professioni e delle arti nella qualità, per ciascuno di essi indicata, di consigliere effettivo o di consigliere aggregato:

a) In rappresentanza del Partito Nazionale Fascista:
1) Gray Ezio Maria, 2) Fera Saverio, 3) Orlando Giuseppe, consiglieri effettivi.

b) In rappresentanza degli avvocati e procuratori:
1) De Marsico Alfredo, 2) Madia Giov. Battista, 3) Vecchini Aldo, consiglieri effettivi;
4) Fanti Ezio, 5) Modena Alfonso, consiglieri aggregati.

c) In rappresentanza dei notai:
Amaduzzi Umberto, consigliere effettivo.

d) In rappresentanza dei patrocinatori legali:
Leva Domenico, consigliere effettivo.

e) In rappresentanza dei dottori in economia e commercio:
1) Boidi Carlo, 2) Helbic Carlo, consiglieri effettivi;
3) Garelli Alberto, consigliere aggregato.

f) In rappresentanza dei ragionieri:
Baccarini Giov. Battista, consigliere effettivo.

g) In rappresentanza dei periti, esperti e stimatori:
Gambino Baldassarre, consigliere aggregato.

h) In rappresentanza dei medici:
1) Bocchetti Federico, Pagliani Franz, consiglieri effettivi;
3) Ferrini Gastone, consigliere aggregato.

i) In rappresentanza dei farmacisti:
Di Giacomo Amatore, consigliere effettivo.

l) In rappresentanza dei veterinari:
Cocca Giovanni, consigliere effettivo.

m) In rappresentanza delle infermiere diplomate:
Fambri Rosanna, consigliere aggregato.

n) In rappresentanza delle ostetriche:
Luzzi Maria Vittoria, consigliere aggregato.

o) In rappresentanza degli ingegneri:
Gorla Giuseppe, consigliere effettivo.

p) In rappresentanza degli architetti:
Del Debbio Enrico, consigliere effettivo.

q) In rappresentanza dei tecnici agricoli:
Gaetani Livio, consigliere effettivo.

r) In rappresentanza dei geometri:
Rabotti Celio, consigliere effettivo.

s) In rappresentanza dei periti industriali:
Battifoglia Giuseppe, consigliere effettivo.

t) In rappresentanza dei chimici:
Sarcoli Luigi, consigliere effettivo.

u) In rappresentanza degli autori e scrittori:
Bonelli Luigi, consigliere effettivo.

v) In rappresentanza delle belle arti:
1) Amato Orazio, 2) Maraini Antonio, consiglieri effettivi.

z) In rappresentanza dei giornalisti:
1) Baroni Guido, 2) Polverelli Gaetano, consiglieri effettivi;
3) Di Marzio Cornelio, consigliere aggregato.

a') In rappresentanza dei musicisti:
Bonucci Arturo, consigliere effettivo.

b') In rappresentanza degli insegnanti privati:
Brignoli Fernando Maria, consigliere effettivo.

c') In rappresentanza degli istituti privati di educazione e istruzione:
Fanelli Giuseppe Attilio, consigliere aggregato.

d') In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per le attività industriali di arte applicata:
— datori di lavoro:
Volpe Antonino, consigliere effettivo;
— lavoratori:
Bolzon Pietro, consigliere effettivo.

e') In rappresentanza delle attività artigiane di arte applicata:
1) Buronzo Vincenzo, consigliere effettivo;
2) Gerardi Alberto, consigliere aggregato.

f') In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per il commercio dell'arte antica e moderna:
— datori di lavoro:
Goffi Manlio, consigliere effettivo;
— lavoratori:
Rossi Giov. Franco, consigliere effettivo.

g') In rappresentanza degli addetti agli studi professionali:
Grosso Pietro, consigliere aggregato.

Art. 2.

Il consigliere effettivo Gray Ezio Maria, rappresentante del Partito Nazionale Fascista, è nominato vice presidente della Corporazione delle professioni e delle arti.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(2178)

DECRETO DEL DUCE 1° marzo 1939-XVII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, convertito in legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157, sulla presidenza delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del mare e dell'aria;

Viste le designazioni del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, per la nomina dei membri del Consiglio della Corporazione predetta;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati fascisti sono nominati membri del Consiglio della Corporazione del mare e dell'aria nella qualità, per ciascuno di essi indicata, di consigliere effettivo o di consigliere aggregato.

a) In rappresentanza del Partito Nazionale Fascista:

1) Pala Giovanni, 2) Ferretti di Castelferretto Piero, 3) Malcangi Andrea, consiglieri effettivi.

b) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'agricoltura:

— datori di lavoro:

Bertagna Giulio, consigliere effettivo;

— lavoratori:

Romano Ruggero, consigliere effettivo.

c) In rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria e dei lavoratori dell'industria per la marina da passeggeri, per la marina da carico, per la marina velica, per i trasporti aerei, per le attività ausiliarie dei trasporti marittimi ed aerei:

— datori di lavoro:

1) Bibolini Giovanni Battista, 2) Cao di San Marco Giovanni, 3) Klinger Umberto, 4) Lauro Achille, 5) Lojacono Giuseppe, 6) Negrotto Cambiaso Federico, consiglieri effettivi;

7) Barpi Arturo, 8) Cosulich Antonio, 9) D'Alì Monroy Giuseppe, 10) Dentice Di Frasso Alfredo, 11) Gavarone Giovanni, 12) Solari Luigi, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Arcidiacono Domenico, 2) Giancola Franco, 3) Lembo Davide, 4) Magini Paride, 5) Pezzuto Pasquale, 6) Vitalini Sacconi Giovanni, consiglieri effettivi;

7) Bagnoli Francesco, 8) Ciolfi Fabrizio, 9) Federigi Fortunato, 10) Mucci Luigi, 11) Sacchetti Vittorio, 12) Sartori Sartorio, consiglieri aggregati.

d) In rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e dei lavoratori del commercio per gli ausiliari del traffico marittimo ed aereo:

— datori di lavoro:

Zecca Luigi, consigliere aggregato;

— lavoratori:

Castiglia Carlo, consigliere aggregato.

e) In rappresentanza degli ingegneri, dei periti, esperti e stimatori:

1) Artelli Filippo, 2) Bazzocchi Ermanno, consiglieri effettivi.

f) In rappresentanza delle imprese gestite in forma cooperativa:

Agazzi Augusto, consigliere effettivo.

Art. 2.

Il consigliere effettivo Pala Giovanni, rappresentante del Partito Nazionale Fascista, è nominato vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

(2179)

DECRETO DEL DUCE 1° marzo 1939-XVII.

Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, convertito in legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157, sulla presidenza delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio delle Corporazioni delle comunicazioni interne;

Viste le designazioni del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, per la nomina dei membri del Consiglio della Corporazione predetta;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati fascisti sono nominati membri del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne nella qualità, per ciascuno di essi indicata, di consigliere effettivo o di consigliere aggregato.

a) In rappresentanza del Partito Nazionale Fascista:

1) Bleiner Giuseppe, 2) Giovannini Mario, 3) Guzzeloni Angelo Cesare, consiglieri effettivi.

b) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'agricoltura:

— datori di lavoro:

Ridolfi Luigi, consigliere effettivo;

— lavoratori:

Laghi Giovanni, consigliere effettivo.

c) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria per le ferrovie e le tramvie extra urbane, per le tramvie urbane, per le filovie, funicolari e ascensori, per la navigazione interna, per gli autoservizi di linea e le funivie, per i servizi di noleggi, per il servizio taxistico, per il servizio camionistico, per le attività portuali, per i trasporti ippici, per le attività complementari del traffico su rotaie e su strada, per le comunicazioni telefoniche, radiotelegrafoniche e cablografiche, per le aziende municipalizzate di trasporti:

— datori di lavoro:

1) Bombrini Carlo Raffaele, 2) Caprino Antonello, 3) Chiesa Pietro Paolo Terenzio, 4) De Cupis Guido, 5) Pirelli Piero, consiglieri effettivi;

6) Besenzanica Ernesto, 7) Brandolini d'Adda Carlo, 8) Cagnoli Alessandro, 9) Dolcetta Capuzzo Bruno, 10) Farinotti Arturo, 11) Gasparri Ferruccio, 12) Ottone Giuseppe, 13) Pasquini Ugo, 14) Pesenti Alberto, 15) Podestà Luigi, 16) Poli Dante, 17) Santoro Eugenio, 18) Trevisani Renato, 19) Vallecchi Guido, 20) Vanzi Ivo, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Cavina Ennio, 2) Cilento Andrea, 3) Liverani Augusto, 4) Morelli Basilide, 5) Suriani Giorgio, consiglieri effettivi;

6) Bachini Giovanni Battista, 7) Bariletti Raimondo, 8) Bernardi Arturo, 9) Biancardi Guido, 10) Bruni Enrico, 11) Crupi Eugenio, 12) Fariselli Arrigo, 13) Galanti Francesco, 14) Marangoni Enzo, 15) Ranieri Gaetano, 16) Rossitto Luigi, 17) Strinati Ugo, 18) Tarchi Giuseppe, 19) Toschi Aroldo, 20) Trulli Giuseppe, consiglieri aggregati.

d) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori del commercio per gli spedizionieri:

— datori di lavoro:

1) Castiglioni Corrado, 2) Lazzeroni Edgardo, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Badano Eugenio, 2) Benedetto Vincenzo, consiglieri aggregati.

e) In rappresentanza degli artigiani (corrieri, birocciai, vetturini, ecc.):

1) Biondi Raffaele, 2) Carrà Carlo, consiglieri aggregati.

f) In rappresentanza degli ingegneri:

Napoli Paolo, consigliere aggregato.

g) In rappresentanza delle imprese di trasporto gestite in forma cooperativa:

Bertoli Alessandro, consigliere aggregato.

Art. 2.

Il consigliere effettivo Bleiner Giuseppe, rappresentante del Partito Nazionale Fascista, è nominato vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(2180)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 maggio 1939-XVII.

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Banco di Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto lo statuto del Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 7 ottobre 1936-XIV;

Veduta la deliberazione in data 21 marzo 1939-XVII dell'assemblea generale dei soci della predetta Banca, concernente talune modificazioni allo statuto della Banca medesima;

Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modificazioni allo statuto del Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma.

Art. 1. — E' modificato come appresso:

« La Società anonima Banco di Roma, costituita con atto 9 marzo 1880 è banca di interesse nazionale ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 e successive modificazioni, e del R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 377 ».

Art. 2. — E' modificato come appresso:

« Il Banco ha la sua sede sociale e la Direzione centrale in Roma. Potrà stabilire filiali e rappresentanze in Italia, nei territori dell'Impero d'Etiopia, nelle Colonie, nei Possedimenti ed all'estero.

« Potrà anche assumere partecipazioni in ditte e società bancarie all'estero ».

Art. 4. — Nel primo comma, il numero 19 è sostituito come appresso:

« provvedere al collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni di Enti pubblici e partecipare a Sindacati di collocamento ai sensi dell'art. 45 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 e successive variazioni ».

Art. 4. — Nel primo comma dopo il numero 24 è aggiunto:

« 25) locare casseforti e cassette di sicurezza ».

Art. 4. — Il secondo comma è sostituito come appresso:

« Con l'autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, la Società potrà anche compiere operazioni non contemplate dal presente statuto, purchè rispondano ai criteri informatori del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 e successive variazioni e di questo statuto ».

Art. 6. — E' modificato come appresso:

« Il capitale sociale è fissato in L. 200.000.000 rappresentato da due milioni di azioni nominative da L. 100 ciascuna.

« Le azioni appartenenti a cittadini od Enti stranieri non dànno diritto a voto nelle assemblee ».

Art. 8. — Alla parola « soci » è sostituita la parola « azionisti ».

Art. 11. — Il secondo comma è soppresso.

Art. 12. — Alla parola « quote » è sostituita la parola « azioni ».

Art. 14. — Alla parola « quote » è sostituita la parola « azioni ».

Art. 15. — E' modificato come appresso:

« Il Comitato direttivo è composto dal presidente del Consiglio di amministrazione che ne ha la presidenza e da quattro amministratori, compresi in tal numero, di diritto, gli amministratori delegati, qualora esistano ».

Art. 17. — La lettera *d*) è sostituita come appresso:

« le deliberazioni relative all'acquisto e alla vendita di beni immobili e di navi ed alle inscrizioni di ipoteche sugli immobili sociali o di pegno sulle navi ».

Art. 19. — Nel secondo comma, la lettera *a*) è sostituita come appresso:

« di rappresentare il Banco in ogni giudizio, di proporre e sostenere azioni giudiziarie e amministrative avanti qualunque magistratura in qualunque grado di giurisdizione e quindi anche in sede di revocazione e cassazione; come pure di difendere il Banco da quelle azioni che fossero promosse contro di esso, di compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nominare gli arbitri stessi, di transigere, di accettare od impugnare concordati preventivi e concordati nei fallimenti ».

Art. 19. — Nel secondo comma, la lettera *b*) è sostituita come appresso:

« di consentire riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti ipotecari e fare analoghe operazioni anche ri-

guardo ai pegni navali; togliere sequestri, opposizioni ed altri impedimenti di qualsiasi genere; rinunziare, se del caso, a tutti i diritti di privilegio, ipoteche ed azioni risolutorie, il tutto anche senza pagamento o garanzia ».

Art. 19. — Nel secondo comma, la lettera *d*) è sostituita come appresso:

« di rilasciare mandati speciali e deleghe per determinati atti ed operazioni, procure generali e speciali alle liti ».

Art. 20. — Il secondo comma è sostituito come appresso:

« Le Direzioni locali, usando della firma collettiva com'è loro conferita dall'art. 21 hanno pienezza di poteri rispetto ai terzi per la gestione degli affari della filiale e per eseguire le operazioni di cui all'art. 4 dello statuto sociale ed hanno inoltre la rappresentanza in giudizio e le facoltà di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), dell'articolo precedente, sempre per gli affari relativi alla gestione loro affidata ».

Art. 23. — Il secondo comma è soppresso.

Art. 25. — E' modificato come appresso:

« L'assemblea generale ordinaria elegge cinque sindaci effettivi e due supplenti.

« La scelta dei sindaci, la durata del loro ufficio ed il funzionamento del Collegio sindacale sono regolati dalle leggi vigenti ».

Art. 27. — Alla parola « soci » è sostituita la parola « azionisti ».

Art. 29. — E' modificato come appresso:

« Ha diritto a partecipare all'assemblea generale il titolare di almeno una azione avente diritto a voto.

« Per la determinazione della validità delle assemblee e per la formazione delle maggioranze previste dalle leggi e dal presente statuto si terrà conto soltanto di quella parte del capitale sociale rappresentata da azioni aventi diritto a voto.

« L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o da un vice presidente o da altro amministratore oppure da un azionista avente diritto a voto designato dalla maggioranza.

« Il presidente regola la discussione, stabilisce le norme di votazione e sceglie fra i presenti due scrutatori, designa il segretario che può essere un notaio ».

Art. 30. — E' modificato come appresso :

« Ogni azione intestata a cittadino o ente italiano dà diritto ad un voto; la proposta che ottenga parità di voti si considera respinta.

« L'azionista può farsi rappresentare da altro azionista avente diritto a voto purchè non amministratore della Società, mediante semplice delega scritta con firma autenticata da un componente il Consiglio o da un funzionario dell'Amministrazione centrale o dal direttore di una sede o succursale o filiale, ovvero dal capo di un'agenzia della Banca ».

Art. 31. — E' modificato come appresso:

« L'assemblea generale convocata tanto in via ordinaria che straordinaria, è legalmente costituita quando vi concorrano tanti azionisti rappresentanti in proprio o per procura, non meno della quarta parte delle azioni aventi diritto a voto ».

Art. 34. — E' modificato come appresso:

« L'assemblea generale ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti normalmente per alzata e seduta o per acclamazione.

« Quando il presidente od un terzo dei partecipanti alla assemblea lo richieda, le votazioni si fanno per appello nominale ».

Art. 35. — E' modificato come appresso:

« L'assemblea generale straordinaria, purchè rappresenti almeno la metà del capitale, delibera, con maggioranza assoluta di voti degli azionisti presenti o rappresentati, su tutti gli argomenti previsti dall'art. 158 del Codice di commercio, nonchè sulle norme relative alla liquidazione della Società ».

Art. 36. — Il secondo comma è sostituito come appresso:

« Per la validità della deliberazione è necessario l'intervento di almeno la metà del capitale sociale determinato ai sensi dell'art. 29, comma 2°, ed il voto favorevole di almeno due terzi del capitale così intervenuto ».

Art. 37. — E' modificato come appresso:

« Nell'avviso di prima convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione per il caso in cui nella prima sia mancante il numero degli azionisti o il capitale che deve essere rappresentato secondo gli articoli 31 e 35.

« Le deliberazioni prese in questa adunanza saranno valide qualunque sia il numero degli azionisti aventi diritto a voto presenti ed il capitale da essi rappresentato, anche se si tratta degli argomenti di cui agli articoli 158, 172, 210 del Codice di commercio ».

Art. 38. — E' modificato come appresso:

« Tutte le deliberazioni prese dall'assemblea obbligano anche gli azionisti assenti o dissenzienti.

« Esse verranno constatate mediante processi verbali firmati dal presidente, dal segretario e dai due scrutatori ».

Art. 39. — E' modificato come appresso:

« Qualunque azione per impugnativa di deliberazioni assembleari, a norma dell'art. 163 del Codice di commercio deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la deliberazione dell'assemblea sia pubblicata nelle forme di legge ».

Art. 40. — Il secondo comma è sostituito come appresso:

« In conformità alle vigenti disposizioni di legge, l'Ispettorato ha facoltà di ordinare, in qualsiasi tempo, ispezioni e verifiche presso la sede centrale e le dipendenze della Banca ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1939-XVII

MUSSOLINI

(2196)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 maggio 1939-XVII.

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto della Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto lo statuto della Banca Commerciale Italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano, approvato con proprio decreto in data 7 ottobre 1936-XIV;

Veduta la deliberazione in data 25 marzo 1939-XVII dell'assemblea generale dei soci della predetta Banca, concernente talune modificazioni allo statuto della Banca medesima;

Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modificazioni allo statuto della Banca Commerciale Italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano.

Art. 1. — E' modificato come appresso:

« La Banca Commerciale Italiana, società anonima costituita con atto del 10 ottobre 1894, rogito notaio dott. Ambrogio Biraghi, è banca di interesse nazionale a sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, e del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 377 ».

Art. 2. — E' modificato come appresso:

« La Banca ha la sede sociale in Milano. Essa può avere sedi, succursali, agenzie e rappresentanze nel Regno, nei territori dell'Impero, nelle Colonie, nei Possedimenti e all'estero.

« Può anche assumere partecipazioni in ditte e società bancarie all'estero ».

Art. 4. — Nel primo comma, il numero 10 della lettera c) è sostituito come appresso:

« curare il collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni di Enti pubblici e partecipare a Sindacati di collocamento nei limiti ed a sensi dell'art. 45 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 e successive modificazioni ».

Art 4. — Il secondo comma è sostituito come appresso:

« Con l'autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, la Società potrà anche compiere operazioni non contemplate nel presente articolo, purchè rispondano ai criteri informatori del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 e successive modificazioni, e di questo statuto ».

Art. 6. — E' modificato come appresso:

« Il capitale sociale è di L. 700 milioni ed è rappresentato da un milione quattrocentomila azioni da L. 500 caduna.

« Le azioni appartenenti a cittadini o Enti stranieri non hanno diritto a voto ».

Art. 7. — Alla parola « quote » è sostituita la parola « azioni ».

Art. 8. — E' modificato come appresso:

« Le azioni sono nominative. Esse sono rappresentate da certificati staccati da un libro a matrice, numerati progressivamente e portano le firme di due amministratori.

« La Banca riconosce una sola persona quale proprietaria di una azione ».

Art. 10. — Alla parola « quote » è sostituita la parola « azioni ».

Art. 15. — Alla parola « consegnate » è sostituita la parola « constatate ».

Art. 23. — E' modificato come appresso:

« L'assemblea generale ordinaria nomina cinque sindaci effettivi, fra i quali elegge il presidente, e due supplenti.

« I sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

« Per la nomina e le attribuzioni dei sindaci, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme delle leggi vigenti ».

Art. 24. — E' modificato come appresso:

« Le assemblee generali sono convocate a Milano ».

Art. 27. — E' modificato come appresso:

« Possono partecipare all'assemblea generale i titolari di azioni aventi diritti a voto che risultino iscritti, come tali, nel libro dei soci.

« Il socio può farsi rappresentare da un altro socio, avente diritto a voto, purchè non sia amministratore della Società, mediante semplice delega scritta con firma autenticata da un componente il Consiglio o da un funzionario della Direzione centrale o dal direttore di una sede o succursale o filiale ovvero dal capo di un'agenzia della Banca ».

Art. 28. — E' modificato come appresso:

« Fatta eccezione dei casi indicati negli articoli 17 e 30, primo comma, lettere da a) a g), le convocazioni dell'assemblea generale sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delle azioni rappresentate.

« Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo quanto disposto dall'art. 6, 2° comma ».

Art. 30. — Alla parola « quote » è sostituita la parola « azioni ».

Art. 30. — Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

« Per la determinazione della validità delle assemblee e per la formazione delle maggioranze previste dalla legge e dal presente statuto si terrà conto soltanto di quella parte del capitale sociale costituita da azioni aventi diritto a voto ».

Art. 37. — Il secondo comma è sostituito come appresso:

« In conformità alle norme delle leggi vigenti, l'Ispettorato ha facoltà di ordinare, in qualsiasi tempo, ispezioni e verifiche presso la sede centrale e le dipendenze della Banca ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1939-XVII

MUSSOLINI

(2197)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 maggio 1939-XVII.

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Credito Italiano, con sede in Genova.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto lo statuto del Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova, approvato con proprio decreto in data 7 ottobre 1936-XIV;

Veduta la deliberazione in data 7 marzo 1939-XVII dell'assemblea generale dei soci della predetta Banca, concernente talune modificazioni allo statuto della Banca medesima;

Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modificazioni allo statuto del Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova:

Art. 1. — E' modificato come appresso:

« La Società anonima Banca di Genova, costituita con privata scrittura del 28 aprile 1870, denominata poi « Credito Italiano » è banca di interesse nazionale ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 e successive modificazioni, e del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 377 ».

Art. 2. — E' modificato come appresso:

« La Banca ha sede sociale in Genova con Direzione centrale in Milano. Può stabilire sedi, succursali, agenzie, recapiti e rappresentanze nel Regno, nei territori dell'Impero, nelle Colonie, nei Possedimenti ed all'estero.

« Può anche assumere partecipazioni in ditte e società bancarie all'estero ».

Art. 4. — Nel primo comma, il numero 8 della lettera *c*) è sostituito come appresso:

« Curare il collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni di Enti pubblici e partecipare a Sindacati di collocamento nei limiti e ai sensi dell'art. 45 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni ».

Art. 4. — Il secondo comma è sostituito come appresso:

« Con l'autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, la Società potrà anche compiere operazioni non contemplate nel presente articolo, purchè rispondano ai criteri informatori del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, e di questo statuto ».

Art. 6. — E' modificato come appresso:

« Il capitale sociale è di L. 500 milioni, diviso in un milione di azioni da L. 500 cadauna.

« Le azioni sono nominative.

« Le azioni appartenenti a cittadini od Enti stranieri non hanno diritto a voto ».

Art. 8. — Alla parola « quota » è sostituita la parola « azione ».

Art. 13. — E' modificato come appresso:

« Hanno diritto di partecipare all'assemblea i titolari di azioni aventi diritto a voto che risultino iscritti, come tali, nel libro dei soci almeno trenta giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea, non compreso tale giorno, nè quello dell'iscrizione nel libro dei soci ».

Art. 15. — E' modificato come appresso:

« Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo quanto disposto dall'art. 6, 3° comma ».

Art. 17. — E' modificato come appresso:

« L'assemblea di prima convocazione è legalmente costituita quando vi sia rappresentato un quarto del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta delle azioni rappresentate.

« Per gli oggetti di cui all'art. 158 del Codice di commercio è necessaria la rappresentanza di almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato nell'assemblea.

« L'assemblea di seconda convocazione è valida, anche nei casi di cui all'art. 158 del Codice di commercio, qualunque sia la parte di capitale in essa rappresentata e delibera a maggioranza assoluta.

« Per la determinazione della validità delle assemblee e per la formazione delle maggioranze previste dalla legge e dal presente statuto, si terrà conto soltanto di quella parte del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto a voto ».

Art. 24. — Alla parola « quota » è sostituita la parola « azione ».

Art. 41. — E' modificato come appresso:

« L'assemblea generale ordinaria nomina cinque sindaci effettivi, fra i quali elegge il presidente, e due supplenti.

« I sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

« Per la nomina e le attribuzioni dei sindaci, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio, si osservano le norme delle leggi vigenti ».

Art. 44. — Il secondo comma è sostituito come appresso:

« In conformità alle norme delle leggi vigenti, l'Ispettorato ha facoltà di ordinare in qualsiasi tempo ispezioni e verifiche presso la sede centrale e le dipendenze della Banca ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1939-XVII

MUSSOLINI

(2198)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Roncade (Treviso), dell'estensione di ettari 600 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada che da Castello di Roncade va a congiungersi con il fiume Vallio;

ad est, fiume Vallio sino all'incrocio della strada Roncade-Vallio;

a sud, strada Roncade Vallio;

ad ovest, strada che da Roncade va fino a Castello di Roncade;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Treviso, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 luglio 1938, in una zona della provincia di Treviso, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Treviso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2184)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Oderzo (Treviso), della estensione di ettari 708 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, canale Navisigo e strada comunale Colfrancui-Ormelle;

ad ovest, strada vicinale della fattoria;

a sud, strada comunale Roncadelle-Faè-Rustignè;

ad est, strada statale Postumia e strada comunale del cimitero;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Treviso ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 8 luglio 1938, in una zona della provincia di Treviso, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Treviso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2185)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Vazzola (Treviso), della estensione di ettari 1500 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad ovest, partendo dalla località Sega (che trovasi sulla strada Colonna-Stazione Susegana-Tezze) Casa Fighera-Casa Zanchetta-Casa Tonon-Alveo del Piave;

a nord, partendo dalla località Sega-strada Colonna-strada Tezze di Piave-S. Polo di Piave fino a località Camminada;

ad est, strade vicinali che, escludendo le località Casa Tramontini e Casa Mioni, raggiungono la strada S. Polo di Piave-Roncadelle per abbandonarla nei pressi di Casa Andretta seguendo strade vicinali, Stabiuzzo ed alveo del Piave;

a sud, argine destro del Piave.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Treviso ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 9 luglio 1938, in una zona della provincia di Treviso, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Treviso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2186)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 665, concernente l'approvazione dello statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1939-XVII, n. 110, all'art. 13, comma terzo, riga seconda, ove è detto: «... allo scadere del *triennio*... », ecc., devesi leggere: «... allo scadere del *trentennio*... », ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Media dei cambi e dei titoli

del 12 maggio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	427,35
Argentina (Peso carta)	4,39
Belgio (Belga)	3,235
Canadà (Dollaro)	18,93
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,628
Norvegia (Corona)	4,4705
Olanda (Fiorino)	10,19
Polonia (Zloty)	356,95
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,584
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56

Rendita 3,50 % (1906)	72,05
Id. 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,675
Id. Id. 5 % (1936)	92,65
Rendita 5 % (1935)	91,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,125
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,85
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,775
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,575
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,50
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,725

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchi

Il marchio di fabbrica n. 44090, registrato il 5 novembre 1932 al nome della ditta The Birmingham Aluminium Casting (1903) Co. Ltd., a Smethwick, Staffordshire, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1934, n. 268, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 12 gennaio 1939 autenticata dal notaio dott. Hugh B Carslake e Birmingham e presentata presso l'Ufficio della proprietà intellettuale.

(2208)

Il marchio di fabbrica n. 56133, registrato l'8 novembre 1937 al nome della ditta Istituto Sieroterapico Milanese, a Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1938, n. 54, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 3 giugno 1938 a rogito del notaio dott. Alessandro Brambilla a Corbetta, e presentata presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni di Milano.

(2209)

Il marchio di fabbrica n. 55874, registrato il 17 settembre 1937 al nome di Giulio Schwabacher, a Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1938, n. 14, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazione del 24 febbraio 1939, autenticata dal notaio dott. Giovanni Rizzi a Milano, e presentata presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni di Milano.

(2210)

Il marchio di fabbrica n. 53545, registrato il 26 giugno 1936 al nome della ditta Soc. S. G. Bolinders Motor Aktiebolag, a Stoccolma, trasferito alla Aktiebolaget S. G. B. Dieselmotorer a Stoccolma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1937, n. 63, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 12 novembre 1938, a rogito del notaio dott. Angur Von Hedenberg a Stoccolma e presentata presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni di Torino il 24 gennaio 1939.

(2211)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperative

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Soc. an. coop. « Circolo Famigliare Vinicolo » con sede in Uggiate, costituita con atto 3 settembre 1922, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge, con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2193)

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di consumo « Alleanza Rovegnese » con sede in Rovegno, costituita nel 1921 con rogito notaio Angelo Isola, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuti atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2194)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Finale nell'Emilia (Modena).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori dott. Emilio Morselli e Ettore Ferraresi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Finale nell'Emilia, con sede in Finale nell'Emilia (Modena), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2201)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Finale nell'Emilia (Modena)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor dott. Vittorio Parmeggiani è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Finale nell'Emilia, con sede in Finale nell'Emilia (Modena), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2202)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta (Milano)

Nella seduta tenuta il 1° maggio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta (Milano) il rag. Torquato Colombo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2203)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capaci, in liquidazione, con sede in Capaci (Palermo).

Nella seduta tenuta il 4 maggio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capaci, in liquidazione, con sede in Capaci (Palermo), l'avv. Michele Nuccio Miceli è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2204)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca Carfì Linares, società anonima con sede in Vittoria (Ragusa)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Banca Carfì Linares, società anonima con sede in Vittoria (Ragusa), e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

(2205)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa depositi e prestiti, in liquidazione, con sede in Arquata del Tronto (Ascoli Piceno).

Nella seduta tenuta il 3 maggio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa depositi e prestiti, in liquidazione, con sede in Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), il sig. Erino Rendina fu Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2190)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mirandola (Modena).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori Giuseppe Malvasi e Tito Bocchi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2191)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Mirandola (Modena)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor rag. Giovanni Terzi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2192)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami a 33 posti di vice segretario di gruppo B nell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 19 luglio 1938-XVI, n. 05-7763, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto successivo, registro 1 Monopoli, foglio 190, col quale venne indetto un concorso per esami a 33 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di 1ª categoria (gruppo *B*) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;
Visto il risultato degli esami stessi, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 15 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 29 successivo, registro 1 Monopoli, foglio 298;
Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 33 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di 1ª categoria (gruppo *B*) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 19 luglio 1938-XVI, n. 05-7763, citato nelle premesse:

Ordine di graduatoria	COGNOME, NOME E PATERNITÀ	VOTAZIONE OTTENUTA			
		Media dei punti riportati nelle prove scritte	Aliquota dei punti riportati nella prova facoltativa di lingue estere	Prova orale	Somma dei punti
1	Baldissera Edoardo di Giacomo	8,50	0,27	9 —	17,77
2	Della Torre Luigi di Enrico	7,59	0,50	9,50	17,58
3	Piccolo Alberto di Giovanni	7,16	0,20	9,75	17,11
4	Leonelli Alberto di Antonio	7,66	0,20	9 —	16,86
5	Vannelli Bruno di Arturo	8,33	—	8 —	16,33
6	Minutoli Nunzio di Giuseppe	7,75	0,23	8,25	16,23
7	Calcaterra Gioacchino di Filippo	7 —	0,20	9 —	16,20
8	Lubrano di Giunno Vittorio di Francesco	7,91	—	8 —	15,91
9	Santamaria Gennaro di Umberto	7,83	—	8 —	15,83
10	Lavoriero Renato di Oreste	7,50	—	8,25	15,75
11	Iacono Antonio di Girolamo	7 —	0,20	8,50	15,70
12	Giammusso Giovanni di Salvatore	7 —	—	8,50	15,50
13	Salvini Giovanni di Giovanni	7,41	—	8 —	15,41
14	Valentini Giuliano di Dario, appl. tecn. in prova	7,33	—	8 —	15,33
15	Zamparelli Angelo di Vito	7,58	—	7,75	15,33
16	Taibi Vincenzo di Giacinto, avventizio	7,75	—	7,50	15,25
17	Sorce Salvatore di Giovanni	7,25	—	8 —	15,25
18	D'Onofrio Tommaso fu Enrico, alunno d'ordine	7 —	0,20	8 —	15,20
19	Della Corte Raffaele di Vincenzo	7 —	0,20	8 —	15,20

Ordine di graduatoria	COGNOME, NOME E PATERNITÀ	VOTAZIONE OTTENUTA			
		Media dei punti riportati nelle prove scritte	Aliquota dei punti riportati nella prova facoltativa di lingue estere	Prova orale	Somma dei punti
20	Magris Glauco fu Mario, uff. complemento n. 11-3-1915 . .	7 —	—	8 —	15 —
21	Giorgi Raffaello di Gaetano, asp. ufficiale compl. n. 15-12-1916	7 —	—	8 —	15 —
22	Feo Filippo di Nicolò, n. 13-12-1916.	7 —	—	8 —	15 —
23	Loreto Cesare di Federico Flaviano, n. 21-10-1917	7 —	—	8 —	15 —
24	Paoloni Orlando di Giacomo, n. 5-6-1919.	7 —	—	8 —	15 —
25	Tusa Salvatore di Salvatore .	7 —	0,20	7,75	14,95
26	Benussi Arnaldo di Giuseppe, applicato tecnico	7 —	—	7,75	14,75
27	Lombardi Francesco fu Giuseppe	7 —	—	7,75	14,75
28	Reddavid Antonio di Pietro .	7,41	—	7,25	14,66
29	Iurato Giuseppe fu Guglielmo, ammogl. 2 figli	7 —	—	7,50	14,50
30	Pesco Raffaele di Giacomo, n. 26-1-1916.	7 —	—	7,50	14,50
31	Marinucci Vincenzo fu Luigi, n. 9-7-1918	7 —	—	7,50	14,50
32	Caffarelli Giuseppe di Carmelo, alunno d'ordine	7 —	—	7,25	14,25
33	Maestri Attilio di Alberto . .	7 —	—	7,25	14,25
34	Martinoli Elia di Luigi	7,08	—	7 —	14,08
35	Rossi Renzo di Manlio, n. 10-1-1918.	7 —	—	7 —	14 —
36	Tagliavia Salvatore di Donato, n. 10-5-1918	7 —	—	7 —	14 —

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenute presenti le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto Ministeriale 19 luglio 1938-XVI, n. 05-7763, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati:

1. Baldissera Edoardo
2. Della Torre Luigi
3. Piccolo Alberto
4. Leonelli Alberto
5. Vannelli Bruno
6. Minutoli Nunzio
7. Calcaterra Gioacchino
8. Lubrano di Giunno Vittorio
9. Santamaria Gennaro
10. Lavoriero Renato
11. Iacono Antonio
12. Giammusso Giovanni
13. Salvini Giovanni
14. Valentini Giuliano
15. Zamparelli Angelo
16. Taibi Vincenzo
17. Sorce Salvatore
18. D'onofrio Tommaso
19. Della Corte Raffaele
20. Magris Glauco
21. Giorgi Raffaello
22. Feo Filippo
23. Loreto Cesare
24. Paoloni Orlando
25. Tusa Salvatore
26. Benussi Arnaldo
27. Lombardi Francesco
28. Reddavid Antonio
29. Iurato Giuseppe
30. Pesco Raffaele
31. Marinucci Vincenzo
32. Caffarelli Giuseppe
33. Maestri Attilio

Sono dichiarati idonei i seguenti concorrenti:

1. Martinoli Elia.
2. Rossi Renzo.
3. Tagliavia Salvatore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(2240)

REGIA PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1937, bandito con decreto prefettizio n. 33732 del 31 dicembre 1937;

Viste le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sanitarie e nel regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937.

1. Fadda dott. Federico . . . . con voti 56,181
2. Sini dott. Francesco . . . . » 55,459
3. Saba dott. Narciso . . . . » 55,363
4. Martinez dott. Attilio . . . . » 54,727
5. Demartini dott. A. Vincenzo . . . . . » 54,545
6. Mureddu dott. Muretto . . . . » 53,627
7. Melis dott. Gigi . . . . » 51,712
8. Temussi dott. Eleuterio . . . . » 51,250
9. Simula dott. Bruno . . . . » 51,204
10. Santoni dott. Pietro Agostino . . . . . » 50,720
11. Solinas dott. Giuseppe . . . . » 49,795
12. Corda dott. Giov. Agostino . . . . . » 49,204
13. Fadda dott. Antonio . . . . » 48,954
14. Biancu dott. Giuseppe . . . . » 48,840
15. Manca dott. Giovanni . . . . » 48,772
16. Satta dott. Francesco . . . . » 47,509
17. Maini dott. Luigi . . . . » 47,022
18. Piliarvu dott. Giovanni . . . . » 46,340
19. Mereila dott. Vincenzo . . . . » 46,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 22 aprile 1939-XVII

Il prefetto: VELLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto l'avviso n. 33732 del 31 dicembre 1937 col quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di otto posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Viste le sedi indicate in ordine di precedenza nelle domande dei concorrenti;

Decreta:

I concorrenti sotto indicati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa, per i posti a fianco di ciascuno indicati:

1. Fadda dott. Federico, Ozieri (1ª condotta);
2. Sini dott. Francesco, Tula;
3. Saba dott. Narciso, Bonnannaro (consorziale con Borutta);
4. Martinez dott. Attilio, Perfugas;
5. Demartini dott. A. Vincenzo, Siligo;
6. Mureddu dott. Muretto, Bortigiadas;
7. Melis dott. Gigi, Sedini;
8. Temussi dott. Eleuterio, senza assegnazione di sede;
9. Simula dott. Bruno, Castelsardo (per la frazione di Tergu).

Al concorrente Temussi dott. Eleuterio, sebbene classificato all'ottavo posto, non è stata assegnata alcuna sede perchè ha concorso per solo tre sedi che sono state conferite a concorrenti che lo precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sassari, nel bollettino della Prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 22 aprile 1939-XVII

Il prefetto: VELLA

(2212)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.